

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS  
PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE**

ALL. N. 6 AL BANDO DI GARA

**CAPITOLATO ALL RISKS PROPERTY  
PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE  
*“AUTORITA’ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI”***

## INDICE

<b>POLIZZA ALL RISKS PROPERTY</b>	
<b>DEFINIZIONI</b>	Pag. 4
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	Pag. 8
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Pag. 8
Art. 2 - Aggravamento del rischio	Pag. 8
Art. 3 - Diminuzione del rischio	Pag. 8
Art. 4 - Buona fede	Pag. 8
Art. 5 – Variazioni Normative	Pag. 8
Art. 6 – Assicurazioni presso diversi assicuratori	Pag. 8
Art. 7 – Durata e proroga dell'assicurazione	Pag. 9
Art. 8 - Pagamento ed effetto dell'assicurazione	Pag. 9
Art. 9 – Conteggio e regolazione del premio	Pag. 9
Art. 10 - Recesso in caso di sinistro	Pag. 10
Art. 11- Modifiche dell'assicurazione	Pag. 10
Art. 12 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	Pag. 10
Art. 13 - Oneri Fiscali	Pag. 10
Art. 14 - Foro competente	Pag. 10
Art. 15 – Interpretazione della polizza	Pag. 10
Art. 16 – Ispezione delle cose assicurate	Pag. 10
Art. 17 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	Pag. 10
Art. 18 – Rinuncia alla surrogazione	Pag. 10
Art. 19 – Estensione territoriale	Pag. 11
Art. 20 - Coassicurazione e delega	Pag. 11
Art. 21 - Clausola broker	Pag. 11
Art. 22 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	Pag. 11
Art. 23 – Trattamento dei dati	Pag. 12
Art. 24 - Rinvio alle norme di legge	Pag. 12
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY</b>	Pag. 13
Art. 25 – Oggetto dell'assicurazione	Pag. 13
Art. 26– Delimitazioni dell'assicurazione - Esclusioni	Pag. 13
Art. 27 – Cose escluse dall'assicurazione	Pag. 14
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI</b>	Pag. 15
Art. 28 - Acqua condotta	Pag. 15
Art. 29 - Spese di ricerca e riparazione guasti	Pag. 15
Art. 30 - Fenomeno elettrico	Pag. 15
Art. 31 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro	Pag. 15
Art. 32 - Spese di rimozione e ricollocamento	Pag. 15

Art. 33 – Oneri di urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi	Pag. 16
Art. 34 - Onorari periti	Pag. 16
Art. 35 - Onorari architetti, ingegneri, consulenti	Pag. 16
Art. 36 – Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni	Pag. 16
Art. 37 - Eventi atmosferici	Pag. 16
Art. 38 – Sovraccarico neve	Pag. 17
Art. 39 – Crollo e Collasso strutturale	Pag. 17
Art. 40 - Eventi sociopolitici, atti vandalici e dolosi	Pag. 17
Art. 41 - Atti di terrorismo e sabotaggio	Pag. 17
Art. 42 – Maggiori costi, spese extra	Pag. 17
Art. 43 – Perdita pigioni	Pag. 18
Art. 44 – Ricostruzione archivi	Pag. 18
Art. 45 – Inondazioni, alluvioni ed allagamenti	Pag. 18
Art. 46 - Terremoto	Pag. 19
Art. 47 – Dispersione di liquidi	Pag. 19
Art. 48 - Franamento, cedimento o smottamento del terreno	Pag. 19
Art. 49 – Differenziale storico artistico	Pag. 19
Art. 50 – Enti presso terzi	Pag. 20
Art. 51 – Ricorso Terzi	Pag. 20
Art. 52 – Beni in leasing	Pag. 20
Art 53- Acqua piovana	Pag. 20
Art. 54 – Rigurgiti di fogne	Pag. 21
Art 55 – Cose assicurabili a condizioni speciali	Pag. 21
Art 56 – Gelo	Pag. 21
Art. 57 - Rottura vetri o cristalli	Pag. 21
<b>NORME CHE REGOLANO I SINISTRI</b>	Pag. 22
Art. 58 – Limite massimo dell'indennizzo	Pag. 22
Art. 59 – Obblighi in caso di sinistro	Pag. 22
Art. 60 - Esagerazione dolosa del danno	Pag. 22
Art. 61 - Procedura per la valutazione del danno	Pag. 22
Art. 62 - Mandato dei periti	Pag. 23
Art. 63 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	Pag. 23
Art. 64- Assicurazione parziale – deroga alla proporzionale	Pag. 24
Art. 65 – Copertura automatica	Pag. 25
Art. 66 - Pagamento dell'indennizzo	Pag. 25
Art. 67 – Anticipo indennizzi	Pag. 25
Art. 68 – Indennizzo separato per ciascuna partita	Pag. 25
Art. 69 – Coppie o serie	Pag. 26
Art. 70 – Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l'andamento del rischio	Pag. 26

## DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

<b>Allagamento</b>	Qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
<b>Annualità assicurativa</b>	Il periodo compreso fra la data di effetto e la data di scadenza anniversaria
<b>Apparecchiature elettroniche</b>	A titolo esemplificativo e non limitativo qualunque dispositivo alimentato elettronicamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, ad esempio: sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computers comprensivi di video e stampanti, mini elaboratori, macchine da scrivere elettroniche, fotocopiatrici, telefax, centralini telefonici, telefoni anche cellulari, sistemi antifurto e di allarme in generale, conduttori esterni ed altre macchine o strumenti elettronici in uso all'assicurato, anche se proprietà di terzi, ivi compresi le reti di telecomunicazione interne nelle loro componenti hardware.
<b>Archivi</b>	i documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor
<b>Assicurato</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>Assicurazione</b>	La polizza di assicurazione
<b>Atto di terrorismo</b>	Qualsiasi atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
<b>Autocombustione</b>	Combustione spontanea senza sviluppo di fiamma
<b>Automezzi</b>	Autovetture, motocicli, autocarri e motocarri in dotazione alla Contraente
<b>Beni assicurati</b>	Beni materiali mobili o immobili assicurati
<b>Broker</b>	GBSAPRI S.p.A., broker incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza, riconosciuto dalla Società
<b>Comunicazioni</b>	Tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile
<b>Contenuto</b>	Tutti i beni non rientranti nella definizione "Fabbricato", in uso a qualunque titolo e/o proprietà del Contraente, compresi a titolo esemplificativo e non limitativo le merci, il mobilio, i prefabbricati, le attrezzature, gli impianti, gli oggetti d'arte, etc., con la sola esclusione dei veicoli iscritti al PRA o comunque soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui al D.Lgs n. 209 del 07/09/2005
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Cose assicurate</b>	Beni oggetto di copertura assicurativa, sono anche detti beni e enti assicurati

<b>Danno</b>	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica
<b>Danno indiretto</b>	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
<b>Danni materiali diretti e consequenziali:</b>	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto diretto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione ed, in tale ipotesi, anche i danni materiali che subiscono altre cose assicurate, non direttamente colpite dall'evento, purché in conseguenza dell'evento stesso.
<b>Dati</b>	Un insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili da parte dei programmi.
<b>Eventi sociopolitici</b>	I danni verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa o sabotaggio organizzato.
<b>Esplosione</b>	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
<b>Fabbricato</b>	L'intera costruzione di qualunque natura essa sia, ovunque ubicata e qualunque destinazione essa abbia, completa od in corso di costruzione, riparazione, variamente elevata, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato e tutte le parti ed opere murarie e di finiture che non siano naturale complemento di singole macchine od apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazioni fra i vari corpi di fabbrica nell'ambito degli stabilimenti, nelle loro immediate vicinanze o di adiacenze e tutto quanto costruito su terreni presi in affitto o tenuti ad altro titolo nonché tutte le pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, alberi, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di illuminazione, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici e statue che non abbiano valore artistico; per fabbricati devono intendersi anche tutte le strutture fisse ed i beni immobili per loro natura. Resta convenuto che, per edifici in condominio, nel caso in cui i fabbricati assicurati siano una porzione di maggiori edifici, l'assicurazione relativa comprende anche la quota ad essa porzione relativa delle parti di edificio costituenti proprietà comune o poste a servizio comune. Se in corso di installazione si intendono compresi anche i materiali a piè d'opera.
<b>Fabbricato storico artistico</b>	Tutti i Fabbricati di cui alla definizione che precede, che siano vincolati ex legge 1089/39 e ss. mm. ii. ed ultra cinquantenni e/o vincolati ex D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii.
<b>Fenomeno elettrico</b>	Alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche elettriche, si manifesta sotto forma di fusioni, abbruciamenti, scoppi etc. negli impianti apparecchiature e macchinari, circuiti elettrici ed elettronici, adibiti alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto e utilizzazione di energia elettrica
<b>Franamento</b>	Il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto ad infiltrazioni.

<b>Franchigia</b>	L'importo che viene detratto dall'indennizzo e che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Incendio</b>	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo/Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Inondazione e/o alluvione</b>	Fuoriuscita, sotto l'azione di qualunque causa, di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili
<b>Massimale per anno</b>	La massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo
<b>Massimale per sinistro o limite di indennizzo</b>	La massima esposizione della Società per ogni sinistro
<b>Opere d'arte</b>	Quadri, dipinti, mosaici, arazzi, statue, mobili e arredi, archivi, documenti e reperti storici, raccolte scientifiche, libri, antichità o numismatiche, collezioni in genere, anche fragili, metalli preziosi e cose aventi valore artistico, storico od affettivo.
<b>Partita di polizza</b>	Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Reti ed Impianti</b>	Macchine, meccanismi, apparecchi, apparecchiature elettroniche, impianti, attrezzature, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, segnalazione e/o segnaletica, comunicazioni, impianti elettrici e simili e comunque tutti gli impianti fissi (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento) relativi o al servizio delle reti di distribuzione dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica, termica, calore e raffreddamento e della rete fognaria e relativi impianti di depurazione, anche all'aperto, interrate e/o aeree e che comunque riguardino le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l'attività in genere dell'Assicurato, i suoi servizi generali e particolari, comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature ed i pezzi di ricambio.
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta al danneggiato in caso di sinistro
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi un sinistro
<b>Rischio Locativo</b>	La responsabilità dell'Assicurato ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del c.c. per danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione dell'assicurato in conseguenza di evento garantito dalla presente polizza.
<b>Sabotaggio</b>	Si intende un atto di chi distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.
<b>Scoperto</b>	La percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Sinistro</b>	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
<b>Smottamento</b>	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto ad infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
<b>Società</b>	L'impresa assicuratrice

<b>Somma assicurata</b>	L'importo convenuto che rappresenta la massima esposizione della Società
<b>Sovraccarico neve</b>	Il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o strutture tale da provocare danni ai beni.
<b>Supporto dati</b>	Per tali intendendosi qualsiasi materiale (magnetico, ottico) usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi
<b>Terremoto</b>	Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
<b>Terzi interessati</b>	Le altre persone fisiche o giuridiche titolari di un interesse giuridicamente rilevante sui beni oggetto dell'assicurazione.
<b>Ubicazione</b>	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto.
<b>Valore intero</b>	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
<b>Valori</b>	Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### **Art. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

### **Art. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

### **Art. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 4 - BUONA FEDE**

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

### **Art. 5 - VARIAZIONI NORMATIVE**

Nel caso in cui vi fossero variazioni normative oppure nuova e/o diversa giurisprudenza in materia, come pure interpretazioni e/o pareri delle medesime, tali da rendere, ad insindacabile giudizio del Contraente, incompatibile, totalmente od anche parzialmente, la presente polizza con le stesse, le Parti concordano sin d'ora di provvedere, tempestivamente, alla relativa riformulazione e/o aggiornamento della normativa contrattuale, fatte salve diverse disposizioni di legge e fermi restando i reciproci diritti derivanti dalla presente polizza.

### **Art. 6 – ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze. In deroga al disposto dell'Art. 1910 C.C., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto della presente polizza. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Il Contraente e l'Assicurato sono altresì esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni e gli annullamenti per sinistro che avessero colpito le polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione, di dichiarare se esistono in contiguità dei fabbricati e delle reti ed impianti, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, manutenzione straordinarie. Il Contraente non è tenuto a

comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

#### **Art. 7 - DURATA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE**

La durata della polizza è stabilita in anni tre a decorrere dalle ore 00.00 del giorno 01/06/2018 alle ore 24.00 del 31/05/2021 e cesserà automaticamente la propria operatività alla scadenza senza necessità di alcuna comunicazione formale da ognuna delle parti. E' pertanto espressamente escluso il tacito rinnovo.

E' fatta salva, in ogni caso, la facoltà per le parti di recedere dalla polizza al termine di ogni periodo di assicurazione, mediante l'invio di lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. Alla scadenza del triennio è facoltà del Contraente/Assicurato richiedere la proroga della presente polizza, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova polizza e, comunque, per un massimo 180 giorni, previo invio di richiesta scritta all'Assicuratore, a mezzo raccomandata a/r. che la Società si impegna sin d'ora ad accettare.

#### **Art. 8 - PAGAMENTO ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'Art. 1901 C.C. il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla decorrenza della polizza fermo restando l'effetto della copertura assicurativa.

Se il contraente non paga i premi successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901 del Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia o al Broker.

#### **Art. 9 - CONTEGGIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO**

In relazione alle variazioni, attive e passive le somme assicurate con la presente polizza sono soggette a regolazione premio alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
  - sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
  - sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio del premio per l'annualità in corso.
- b) per gli enti acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato applicando il tasso di polizza sull'effettiva durata della detenzione (pro-rata).

Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive/passive risultanti dalla regolazione premio e dall'adeguamento del premio devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta emessa dalla Società.

Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l'annualità trascorsa.

#### **Art. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

---

Dopo ogni denuncia di sinistro, e non oltre i 60 giorni successivi, le Parti possono comunicare la propria intenzione di recedere dalla polizza. Il recesso comunicato entro i termini avrà effetto decorsi 120 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione che dovrà essere inviata a mezzo lettera raccomandata con ricevute di ritorno. In caso di recesso per sinistro la Società sarà tenuta a rimborsare la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora esistano in vigore certificati e/o applicazioni che fanno riferimento alla presente polizza, la cancellazione della medesima avrà contestuale effetto anche per i predetti certificati e/o applicazioni.

#### **Art. 11 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

---

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 12 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE ALLA SOCIETA'**

---

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 13 - ONERI FISCALI**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 14 - FORO COMPETENTE**

---

Il Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Amministrazione.

#### **Art. 15 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

---

Si conviene fra le Parte che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 16 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE**

---

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed in formazioni.

#### **Art. 17 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

---

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni o diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società. Spetta in particolare alla Società compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il titolare dell'interesse assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 18 - RINUNCIA ALLA SURROGAZIONE**

---

La Società rinuncia, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertati, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del C.C., nei confronti di dipendenti, collaboratori e operatori in genere,

nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dalla presente polizza.

#### **Art. 19 - ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il mondo intero escluso i danni verificatisi ed i giudizi instaurati in USA e Canada.

#### **Art. 20 - COASSICURAZIONE E DELEGA**

**Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 C.C. e non in caso di A.T.I.**

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nella polizza di Assicurazione, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, è stabilito il principio di solidarietà; pertanto la società delegataria, in via solidale, sarà comunque tenuta a rispondere nei confronti dell'assicurato e/o contraente, di tutti gli obblighi derivanti dalla polizza.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti la polizza, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

#### **Art. 21 - CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della polizza alla GBSAPRI S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i.. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente. La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

#### **Art. 22- OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Compagnia è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.; Nel caso in cui la Compagnia, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subcontraenti della

filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente. Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Compagnia e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Compagnia s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dalla Compagnia sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, la presente polizza si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Compagnia derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione della polizza.

#### **Art. 23 TRATTAMENTO DEI DATI**

---

Ai sensi del D.lgs 196/2003, ciascuna delle Parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 24 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

---

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiane.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY**

L'eventuale discordanza tra le norme che regolano la polizza di assicurazione in generale, le norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali e diretti, le Condizioni particolari, norme che regolano la gestione sinistri, le disposizioni legislative in materia e le norme del Codice Civile sui contratti di assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.

### **Art. 25 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **(a titolo esemplificativo ma non limitativo)**

La presente polizza ha per oggetto tutti i beni, sia di proprietà, che in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in uso, o per i quali il Contraente/Assicurato abbia un interesse assicurabile anche in virtù di impegni assunti nei confronti di terzi, o sui quali il Contraente/Assicurato abbia a qualsiasi altro titolo un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente l'espletamento delle attività del Contraente/Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso; qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Contenuto".

Sono altresì compresi i beni di proprietà dei dipendenti trovantisi nell'ambito delle ubicazioni assicurate della Contraente.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti della Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni (in misura non preponderante), realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

Tutto ciò premesso la Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che "conseguenziali", causati agli enti assicurati, ovunque ubicati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei rappresentanti Legali, o dei Soci a responsabilità illimitata.

Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

### **Art..26 - DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI**

**Sono esclusi i danni:**

- a) atti di guerra, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- b) bradisismo e maremoti;
- c) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- d) dolo, giudizialmente accertato, del Contraente e/o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; colpa grave dei predetti invece, non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri;
- e) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine, termiti, insetti, vermi, a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso;
- f) appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi e/o sparizioni riscontrati/e nel corso di inventari;
- g) danni indiretti di qualsiasi natura tranne quando espressamente incluso in garanzia con apposite condizioni;
- h) durante il trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private;
- i) inquinamento di aria, acqua, suolo;
- j) deperimento, usura, logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento;
- k) lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; montaggi, smontaggi, manutenzione e revisione di macchinari. Non sono in ogni caso esclusi né i danni da incendio, esplosione, scoppio, né altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione;
- l) normale assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti;
- m) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e/o macchinari assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie "spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione";
- n) errori di progettazione, uso di merci o macchinari difettosi, omissione di manovra o controlli, sospensione volontaria del lavoro da parte dei lavoratori;
- o) derivanti dall'emissione di onde e campi elettromagnetici;
- p) cagionati dalla presenza, detenzione, impiego, estrazione, lavorazione di amianto o prodotti contenenti amianto;

#### **Art. 27 - COSE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE**

---

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

beni mobili e immobili acquistati in leasing e apparecchiature elettroniche, se assicurati con polizza specifica;

- a) gioielli, pietre e metalli preziosi (solo se non inerenti l'attività assicurata), collezioni ed oggetti d'arte di valore unitario superiore a € 10.000,00;
- b) beni aventi valore storico o artistico per la quota di valore eccedente € 25.000,00 per oggetto
- c) il valore del terreno;
- d) ponti, strade ferrate, pontili, moli e piattaforme in genere;
- e) veicoli iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato;
- f) enti per i quali esista separata assicurazione stipulata dall'Assicurato e/o da terzi a seguito di obblighi derivanti da leggi o da contratto con l'Assicurato;
- g) boschi, coltivazioni, piante, animali in genere;
- h) aeromobili o natanti;
- i) baracche esclusivamente di legno o plastica e quanto in esse contenuto;
- j) macchinari posti all'aperto quando danneggiati da eventi atmosferici, salvo che gli stessi non siano all'aperto per loro naturale uso o destinazione.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### **Art. 28 ACQUA CONDOTTA**

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde:

- a) dei danni causati da umidità; stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo;
- b) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
- c) dei danni alle merci poste in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

### **Art. 29 - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI**

Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiamo provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato e per la riparazione di detti impianti.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

### **Art. 30 FENOMENO ELETTRICO**

La Società risponde dei danni diretti e materiali ai beni assicurati causati da correnti, scariche od altri fenomeni elettrici (compresa l'azione del fulmine e della elettricità atmosferica).

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova ed esperimenti.

Agli effetti di questa garanzia fenomeno elettrico, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

### **Art. 31 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO (inclusi pericolosi, tossici e nocivi)**

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare trattare, bonificare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residui del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

### **Art. 32 SPESE DI RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, La Società risponde delle spese di rimozione, eventuale deposito presso terzi, ricollocamento dell'arredamento, attrezzature, macchinario e merce assicurati, resesi necessari a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del rimborso sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 33 ONERI URBANIZZAZIONE, PROVE DI IDONEITÀ, COLLAUDI**

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggiori costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino degli enti assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, nonché gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del rimborso sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 34 ONORARI PERITI**

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato nonché la quota parte di spese e onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, in caso di perizia collegiale.

Qualora le spese e gli onorari complessivamente spettanti ai periti siano ricompresi entro i limiti previsti dall'assicurazione è facoltà degli stessi di richiedere alla Società il pagamento diretto di tali spese ed onorari a fronte dell'emissione di regolari fatture ed in conformità a quanto indicato nel processo verbale di perizia entro 60 giorni decorrenti dalla sottoscrizione della stessa, dandone formale comunicazione all'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del rimborso sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 35 ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI E CONSULENTI**

La Società rimborserà le spese effettivamente sostenute dal Contraente o dall'Assicurato per onorari di ingegneri, architetti, progettisti e consulenti, resisi necessari a supporto della ricostruzione o del ripristino delle cose distrutte o danneggiate nel limite delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del rimborso sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 36 - QUADRI, DIPINTI, ARAZZI, STATUE, TAPPETI, COLLEZIONI**

Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati

Agli effetti della presente garanzia il pagamento del rimborso sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 37 - EVENTI ATMOSFERICI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti:

1. derivanti agli enti assicurati da vento e cose da esso trascinate, uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, nubifragi, grandine, vento e cose da esso trascinate, pioggia, neve e simili manifestazioni atmosferiche quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non:

2. verificatisi all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto purché avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 38 - SOVRACCARICO NEVE**

Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico da neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati e loro contenuto, non conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 39 – CROLLO E COLLASSO STRUTTURALE**

La Società risponde dei danni conseguenti a crollo e collasso strutturale indennizzabili a termine di polizza, subiti dalle cose assicurate conseguenti a sovraccarico di strutture di fabbricati e macchinari ed ad errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione e di installazione.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 40 - EVENTI SOCIOPOLITICI, ATTI VANDALICI E DOLOSI**

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 41 - ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO**

La Società risponde delle perdite, danni, costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 42 - MAGGIORI COSTI, SPESE EXTRA**

La Società, in caso di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione totale o parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;

- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 43 - PERDITA PIGIONI**

Se i fabbricati assicurati sono colpiti da sinistro non escluso a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato, quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e/o concessi e rimasti danneggiati.

Ciò per il tempo necessario per il loro ripristino, ma non oltre il limite di 12 mesi.

Per i locali regolarmente affittati, si intendono anche quelli occupati dall'Assicurato-Proprietario che vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presunta ad essi relativa.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 44 - RICOSTRUZIONE ARCHIVI**

La Società risponde del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute, entro il termine di 12 mesi dal sinistro (salvo quanto diversamente convenuto), per la ricostruzione ed il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, nastri o dischi magnetici, schede perforate, altri supporti di dati e "Programmi di utente".

Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Per "Programmi di utente": si intendono sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.

È facoltà dell'Assicurato ricostituire i propri programmi di utente anche in una nuova forma, purché il costo relativo non risulti più elevato di quello necessario per il ripristino dei dati nella loro forma originaria.

Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'Assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti e/o per la loro ricostruzione.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 45 - INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI**

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli Enti assicurati e al loro contenuto da inondazioni, alluvioni, allagamenti.

Sono esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore ai 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 46 - TERREMOTO**

La Società, indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 47 - DISPERSIONE DI LIQUIDI**

La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi e contenitori a seguito di guasto o rottura dei suddetti o delle relative valvole od organi di intercettazione.

La Società non risponde:

- a) dei danni di trasudamento, stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) dei danni causati da gelo;
- c) dei danni verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 48 - FRANAMENTO, CEDIMENTO O SMOTTAMENTO DEL TERRENO**

La Società, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da franamento, cedimento o smottamento del terreno anche se tali eventi sono causati da terremoto.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

#### **Art. 49 - DIFFERENZIALE STORICO ARTISTICO**

Nella somma per la partita Fabbricati, la Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che i beni assicurati con particolari qualità storico-artistiche possano subire a seguito di sinistro e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla presente polizza.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi di materiali, spese, competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.

In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai fini storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

### **Art. 50 – ENTI PRESSO TERZI**

Si prende atto tra le Parti che le partite contenuto, macchinario, impianti, merci e Apparecchiature elettroniche possono trovarsi anche presso terzi, in qualsiasi località.

Agli effetti di questa garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione delle franchigie/scoperti e nei limiti di indennizzo indicati nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO.

### **Art. 51 - RICORSO TERZI**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato alla relativa partita nella SCHEDA PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 15% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### **Art. 52 - BENI IN LEASING**

Si precisa che dalla garanzia sono esclusi i fabbricati ed i macchinari in godimento all'Assicurato in virtù di contratto di leasing, qualora siano già coperti da apposita assicurazione.

### **Art. 53 – ACQUA PIOVANA**

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni causati alle Cose assicurate da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- a) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello del pavimento del locale;
  - b) i danni a cose poste all'aperto.
  - c) I danni che si verificassero al Fabbricato e/o al relativo contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno;
  - d) I danni causati da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico e/o gronde e pluviali, dagli argini di corsi naturali ed artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana.
- In nessun caso la Società pagherà, per uno o più Sinistri che si verificano nel periodo di Assicurazione pattuito per la garanzia medesima, una somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza.

#### **Art. 54 – RIGURGITI DI FOGNE**

La copertura è estesa al risarcimento dei danni diretti e materiali alle cose assicurate arrecati dal rigurgito delle acque di scarico (compreso il rigurgito di acqua piovana) e delle fogne verificatosi all'interno dei fabbricati.

Restano in ogni caso esclusi dal risarcimento:

- i danni derivanti da gelo;
- i danni derivanti da errori di manovra o da mancata attivazione di congegni di chiusura, da mancata o cattiva manutenzione degli impianti idraulici o dei fabbricati in cui sono installati;
- i danni arrecati da umidità o stillicidio;
- i danni verificatisi anche se solo indirettamente, in connessione con inondazioni o mareggiate;
- le spese per l'individuazione e l'accesso alla rottura che ha occasionato il sinistro e per tutte le correlative riparazioni.

#### **Art. 55 – COSE ASSICURABILI A CONDIZIONE SPECIALE**

Relativamente a:

- archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili,

la Società indennizza, fino alla concorrenza del massimale convenuto, le spese di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate.

Agli effetti della presente garanzia non vale il disposto dell'Articolo 1 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Particolari di Assicurazione.

L'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.

#### **Art. 56 – GELO**

La Società risponde dei danni subiti dalle Cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei Fabbricati e/o dell'attività descritta in Polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedenti il Sinistro.

#### **Art. 57 – ROTTURA VETRI O CRISTALLI**

La Società garantisce i danni derivanti dalla rottura delle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro stampato o comunque strutture in vetro collocate sia all'esterno che all'interno dei locali, dovuta a cause accidentali nonché a seguito di scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio.

Sono comprese iscrizioni, decorazioni e dipinti ed escluse vetrerie e cristallerie portatili, lampadari, insegne luminose ed in genere quanto ha valore artistico e di affezione.

Sono esclusi i danni:

1. che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano la prestazione di operai;
2. derivanti da vizio di costruzione o da difettosa installazione.

Resta inteso che in nessun caso la Società pagherà somma maggiore a quanto previsto in scheda di polizza. La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, e cioè in deroga a quanto disposto dalle Condizioni Generali dell'Assicurazione, fino alla concorrenza di quanto previsto in scheda di polizza.

## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### **Art. 58 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella indicata come massima esposizione nella scheda di copertura.

### **Art. 59 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C..
  - b) darne avviso alla Società o al Broker entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. se ha costituito effettivo pregiudizio per la Società.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) fare, nei trenta giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- b) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- c) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, lo stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali. L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori, quando tale adempimento risulti difficoltoso o complesso.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare, dopo aver denunciato il sinistro alla Società, lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività. Inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il Perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Il Contraente è altresì esonerato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o avviso qualora non abbia avuto conoscenza nei casi verificatisi per fatto altrui al di fuori delle proprie ubicazioni contenente cose assicurate.

La Società si impegna a comunicare all'Assicurato ed al Broker di aver provveduto all'apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato.

### **Art. 60 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 61 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 62 - MANDATO DEI PERITI**

---

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art.55 - Obblighi in caso di sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero, rimozione e ricollocamento.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 57 Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

#### **Art. 63 – VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

---

Si conviene tra le parti che, in caso di danno, totale o parziale causato da eventi previsti dalla presente polizza, l'indennizzo verrà calcolato in base al costo di "ricostruzione e rimpiazzo a nuovo" delle cose distrutte o danneggiate, determinato come segue:

**a. In caso di distruzione:**

- per i fabbricati e per i beni immobili il costo nonché ogni spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area
- per i beni mobili il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
- per le opere d'arte l'indennizzo verrà effettuato in base al valore di mercato al momento del sinistro.

**b. In caso di danno parziale:**

- a. Il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati.

Si precisa altresì che la liquidazione del danno verranno osservati i seguenti criteri:

- a. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, reti ed impianti, contenuto in stato di attività, escluso quanto non più in esercizio alla data del sinistro.
- b. In nessun caso potrà essere indennizzato per ciascun fabbricato, macchinario o impianto un importo superiore a 3 volte il relativo valore determinato in base allo stato d'uso.
- c. Relativamente a macchinari, impianti, attrezzature ed arredi, ecc., resta convenuto che quando il mercato non offriva la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto od un attrezzo con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
- d. La Società indennizza altresì le spese necessarie per il controllo ed il collaudo e relative prove di idoneità di beni assicurati anche se non direttamente danneggiati, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
- e. Qualora l'Assicurato non intendesse fare eseguire le operazioni di "ricostruzione e rimpiazzo" o le riparazioni ed i restauri, la Società provvederà all'indennizzo dei danni sofferti, in quanto liquidabili, ai sensi del presente articolo nei limiti del disposto del primo comma dell'art.1908 C.C..
- f. Per i danni derivanti dalla perdita di pigioni l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
- g. Per i danni alle merci, si stima il valore di acquisto al momento del sinistro.
- h. Per i danni agli archivi, si stima il costo del materiale su cui vengono riportate informazioni nonché il costo di ricostruzione delle informazioni.
- i. Per quanto riguarda i titoli di credito (esclusi gli effetti cambiari) per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti.
- j. Per quanto riguarda gli effetti cambiari viene convenuto tra le parti che:
  - l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
  - il valore di detti effetti è dato dalla somma da essi riportata;
  - la Società non è obbligata a pagare l'importo liquidato prima della loro scadenza;
  - l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo riscosso non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci.
- k. Per quanto riguarda i titoli per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, i documenti rappresentativi di credito e carte valori, la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti possano essere duplicati, l'indennizzo sarà effettuato soltanto dopo che l'Assicurato abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.
- l. Per le opere d'arte parzialmente danneggiate l'indennizzo comprenderà oltre alle spese di ripristino e restauro anche l'eventuale deprezzamento.

L'indennizzo sarà pari all'importo del danno come stimato ai punti che precedono oltre alle spese di salvataggio, alle spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro, ed alle spese tutte indennizzabili a termini di polizza, mentre verrà portato in deduzione l'eventuale valore di recupero dei residui.

Si conviene che, qualora il valore assicurato di una o più partite colpite da sinistro, prese ciascuna separatamente, risultasse inferiore ai valori stimati secondo quanto stabilito al presente articolo, è consentito aggiungere nel computo dei valori assicurati di tali partite deficitarie le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite colpite o non da sinistro.

#### **Art. 64 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE**

Se dalle stime fatte risulta che i valori eccedevano, al momento del sinistro, le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si applicherà il disposto del precedente comma purché la differenza tra il valore stimato e la somma assicurata non superi il 20% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il disposto del precedente comma resta integralmente

operante per l'eccedenza del predetto 20% fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata.

#### **Art. 65 - COPERTURA AUTOMATICA**

Premesso che l'Assicurato con le somme assicurate con la presente polizza ha inteso garantire per il giusto valore tutto quanto forma oggetto delle definizioni, la Società s'impegna ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore che potrebbero avvenire in corso d'anno dovuti ad inserimenti/esclusioni.

La Società si impegna inoltre ad assicurare gli eventuali incrementi/decrementi di valore relativi a beni assicurati maturati nel corso dell'annualità assicurativa.

La garanzia prevista dai due commi precedenti è prestata, in eccedenza, fino al massimo del 30% della somma assicurata, con l'intesa che entro 90 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, l'Assicurato comunicherà alla Società il valore totale degli enti assicurati, comprensivo sia degli inserimenti e/o eliminazioni che delle variazioni del valore degli enti esistenti.

Qualora il valore dell'incremento sia superiore al 30% l'Assicurato dovrà comunicare alla Società, entro i 90 giorni successivi l'acquisizione del bene, il nuovo valore da assicurare. La Società comunicherà all'Assicurato, nei 10 giorni successivi, il nuovo premio applicabile all'eccedenza.

I premi dovuti, a termine della presente clausola, dovranno essere pagati nei 60 giorni successivi alla presentazione al Contraente della relativa appendice.

Se il pagamento non sarà effettuato in detto termine, la presente condizione resterà sospesa fino alle ore 24.00 del giorno dell'avvenuto pagamento, ferma nel frattempo la validità delle altre condizioni di polizza.

#### **Art. 66 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dall'emissione dell'atto di liquidazione, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

#### **Art. 67 - ANTICIPO INDENNIZZI**

Si conviene tra le parti che in caso di sinistro con danno prevedibile di ammontare superiore a € 50.000,00 l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

#### **Art. 68 - INDENNIZZO SEPARATO PER CIASCUNA PARTITA**

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'articolo "Pagamento dell'indennizzo" a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo, i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

#### **Art. 69 – COPPIE O SERIE**

In caso di danno risarcibile a termini della presente polizza che riguardi uno o più beni assicurati facenti parte di una coppia o di una serie, la misura della perdita o del danno a tale bene o beni sarà una parte ragionevole ed equa del valore totale della coppia o della serie, considerando l'importanza di detto bene o beni, ma in nessun caso tale perdita o danno verrà considerato danno totale della coppia o della serie. Tuttavia in caso di danno risarcibile a termini della presente polizza ad un ente assicurato o ad una parte di esso che non sia reperibile singolarmente in quanto posto in commercio accoppiato con altro ente o con altra parte, la Società risarcirà il costo di riacquisto dell'intera coppia, al netto di eventuale deprezzamento, a meno che sia contrattualmente prevista la condizione "assicurazione del costo di rimpiazzo".

#### **Art. 70 - OBBLIGO DELLA SOCIETÀ DI FORNIRE I DATI AFFERENTI L'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente un file in formato excel con il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- numero del sinistro della Società;
- data di accadimento;
- tipologia del danno;
- stato del sinistro ("in trattativa", "liquidato" e "chiuso senza seguito");
- importo liquidato e data della liquidazione;
- importo riservato;
- per i sinistri respinti, le motivazioni scritte.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

## PARTITE E SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

### Art. 1 – PARTITE E SOMME ASSICURATE

#### UBICAZIONE DEI RISCHI:

- A) via Nizza , 230 – 10126 Torino
- B) Piazza Mastai, 11 – 00153 Roma

#### Ubicazione a)

Partita	Descrizione	Somma assicurata	Tasso lordo %.
1	Fabbricato- rischio locativo	€ 5.000.000,00	
2	Contenuto	€ 334.000,00	
3	Ricorso terzi e locatari	€ 500.000,00	
<b>Ubicazione b)</b>			
4	Fabbricato- rischio locativo	€ 1.900.000,00	
5	Contenuto	€ 14.500,00	
6	Ricorso terzi e locatari	€ 500.000,00	
<b>Per entrambe le ubicazioni</b>			
7	Maggiori spese	€ 250.000,00	
8	Spese demolizione e sgombero	€ 300.000,00	

### Art. 2–FRANCHIGIE E/O SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO,

Si intendono pattuiti i seguenti limiti di indennizzo e le seguenti franchigie

GARANZIE PRESTATI	FRANCHIGIA E/O SCOPERTO	LIMITE DI RISARCIMENTO PER SINISTRO E PER ANNO
<b>Ogni e qualunque evento o causa con i seguenti sottolimiti</b>	Nessuna	
Acqua condotta	€ 500,00 per sinistro	€ 150.000,00
Acqua piovana	€ 500,00 per sinistro	€ 100.000,00
Atti di terrorismo e sabotaggio	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 2.500,00 per sinistro	50% s.a.
Crollo e collasso strutturale	Scop. 10% min. € 2.500,00 per sinistro	50% s.a.
Dispersione di liquidi	€ 500,00 per sinistro	€ 50.000,00
Enti presso terzi (compreso il trasporto)	Nessuna	10% s.a.

Eventi atmosferici	Scop. 10% min. € 1.000,00 per sinistro	70% s.a.
Eventi socio politici, atti vandalici e dolosi	Scop. 10% min. € 1.000,00 per sinistro	70% s.a.
Fenomeno elettrico	€ 500,00	€ 100.000,00
Franamento, cedimento o smottamento del terreno	Scop. 10% min. € 2.500,00 per sinistro	50% s.a.
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 2.500,00	50% s.a.
Maggiori costi, Spese Extra	€ 500,00	€ 250.000
Oneri di urbanizzazione, prove di idoneità, collaudi	Nessuna	€ 50.000,00
Onorari architetti, ingegneri e consulenti	Nessuna	€ 50.000,00
Onorari periti	Nessuna	€ 50.000,00
Perdita pigioni	Nessuna	€ 20.000,00
Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00 per sinistro	€20.000,00 con il limite di € 10.000,00 per singola opera
Ricostruzione archivi	Nessuna	€ 15.000,00
Rigurciti di fogne	€ 500,00 per sinistro	€ 100.000,00
Rottura vetri e cristalli	€ 250,00 per sinistro	Max. € 10.000,00 col limite per lastra di € 2.000,00
Sovraccarico neve	€ 5.000,00 per sinistro	50% s.a.
Spese demolizione e sgombero	Nessuna	€ 300.000,00
Spese di rimozione e ricollegamento	Nessuna	€ 100.000,00
Spese ricerca e riparazione guasti	€ 500,00 per sinistro	€ 50.000,00
Terremoto	Scoperto 10% del danno con il minimo di € 10.000,00 per sinistro	50% s.a.